

PROTOCOLLO DI INTESA

Codice CUP (riferito a contributo Regione Toscana) E42H23003020006

TRA

- **AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**, di seguito denominata "ASL", con sede in Firenze, Piazza S. Maria Nuova n. 1, P. IVA / C.F. 06593810481, nella persona di Ing. Luca Tani, quale, Direttore a.i. S.O.C. Patrimonio, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda USL, delegato alla stipula del presente atto come da delibera del Direttore Generale n. _____ del _____;

- **COMUNE DI CHIESINA UZZANESE**, di seguito denominato "COMUNE", rappresentato da Ing. Federico Bonelli, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Chiesina Uzzanese, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale in Via Garibaldi n. 8, C.F. / P. IVA 00335800470, ed in esecuzione del Decreto Sindacale n. 22 in data 18/11/2019;

- **SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE**, di seguito più semplicemente denominata "Sds", che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Stefano Lomi, domiciliato per la carica in Via Cesare Battisti n. 31 - Pescia, Codice Fiscale 91025730473, nella sua qualità di Direttore, a ciò autorizzato con Provvedimento del Presidente del Consorzio n. ____ del __/__/____;

PREMESSO CHE

- la Società della Salute Valdinievole è un consorzio pubblico, costituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", tra Azienda Usl Toscana Centro ed i

Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Uzzano e disciplinata ai sensi del Capo III bis della Legge regionale n. 40/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale";

- il fine istituzionale del Consorzio Sds è la salute e il benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini da realizzarsi attraverso un'efficace integrazione e unitarietà delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie territoriali;
- ai sensi dell'art. 71 quaterdecies comma 2 della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii., la Sds si può avvalere per lo svolgimento delle proprie attività di beni immobili dei Comuni consorziati e dell'Azienda USL Toscana Centro che sono concessi in comodato d'uso: i relativi atti sono regolati da specifici contratti.

VISTO CHE

- il Comune di Chiesina Uzzanese è proprietario di un immobile ubicato nel Comune di Chiesina Uzzanese, Via Vittorio Veneto n. 24, identificato presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di Pistoia al Foglio 7 Particella 45 Subalterno 2, come meglio individuato nella planimetria acclusa al presente contratto quale Allegato 2;
- suddetto immobile è attualmente utilizzato dalla Società della Salute della Valdinievole come Centro Sociale Semiresidenziale rivolto a giovani adulti con disabilità denominato "La Bottega";
- l'Azienda USL Toscana Centro è proprietaria di un immobile ubicato nel Comune di Chiesina Uzzanese, Via Vittorio Veneto n. 24 identificato presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di Pistoia al Foglio 7 Particella 45 Sub-

alternativo 3, come meglio individuato nella planimetria acclusa al presente contratto quale Allegato 1: trattasi di spazi immediatamente attigui a quelli di cui sopra di proprietà comunale;

- Sds, al fine di migliorare ulteriormente la qualità del servizio reso e aumentare il potenziale numero di cittadini beneficiari, intende promuovere un accordo tra gli Enti in premessa finalizzato al recupero e reimpiego integrale dell'immobile di proprietà pubblica (composto da una sezione di proprietà comunale ed una sezione di proprietà aziendale) in quanto locali adiacenti ed attigui.

-il Comune di Chiesina Uzzanese ha realizzato un progetto preliminare, denominato "Ristrutturiamo la Bottega", dal costo ammontante a complessivi euro 47.562,55, che prevede lavori di ristrutturazione e messa a norma della porzione di proprietà comunale;

-per tale progetto il Comune di Chiesina Uzzanese ha ottenuto per tramite Sds apposito finanziamento regionale nell'ambito dell'Avviso Regionale anno 2023 denominato "*Avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi in conto capitale, a titolo di cofinanziamento, a enti locali e altri soggetti pubblici del territorio toscano per la realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e socio-sanitario per zona-distretto e per la realizzazione dei progetti finanziati con risorse ex L. 145/2018, art. 1, commi da 134 a 138*" –

- Il contributo regionale concesso pari all'84% del progetto complessivo e pari ad € 40.000,00 - Codice CUP E42H23003020006;

- il Comune, nello spirito di una fattiva collaborazione tra P.A., si è reso disponibile ad effettuare una modifica progettuale creando un'apertura di collegamento con la porzione attigua di proprietà dell'Azienda USL,

consentendo a tal fine una ottimizzazione delle risorse pubbliche regionali che vengono così finalizzate ad un servizio pubblico di importanza strategica rivolto ad una utenza fragile del territorio;

DATO ATTO CHE

-lo scopo del presente Protocollo è volto a realizzare un interesse pubblico comune ai partecipanti in quanto compreso nelle finalità istituzionali dei medesimi;

- che la cooperazione fra i soggetti firmatari è retta esclusivamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento dell'interesse pubblico; e prevede altresì una reale divisione dei compiti e responsabilità;

PRECISATO CHE

- l'art. 71 quaterdecies comma 2 della LR 40/2005 ss.mm.ii. così recita: *“I beni immobili e gli altri beni degli enti locali e delle aziende sanitarie che sono funzionali allo svolgimento delle attività delle società della salute sono concessi alle stesse in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del consorzio”*;

- in data 14/11/2023 – Prot. n. 5800 la Sds ha proposto ai soggetti in premessa individuati, un riscontro formale circa la disponibilità a sottoscrivere un protocollo di intesa/accordo tra Pubbliche Amministrazioni , che – prendendo atto della disponibilità dell'Amministrazione Comunale - *“propedeuticamente, tracci il “perimetro” di un procedimento amministrativo che abbia come fine ultimo il recupero e reimpiego di un immobile strategico per il territorio della Valdinievole, attualmente utilizzato per le attività del Centro Diurno La Bottega rivolto a giovani adulti con disabilità”*

- in tale nota Sds descriveva sinteticamente il procedimento da attivare e gli obblighi e responsabilità eventualmente da assumere tra le parti;

- che con nota del 22/11/2023 – Prot. 5984 il Comune di Chiesina Uzzanese ha espresso parere positivo al procedimento esposto con nota Sds prot. 5800/2023 e ad assumersi quindi la responsabilità in ordine alla realizzazione degli interventi sull'immobile identificato presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di Pistoia al Foglio 7 Particella 45 Sub-alterno 2 e alla successiva concessione dell'immobile in comodato d'uso ad SdS, ai sensi di quanto previsto all'art. 71 quaterdecies della L.R.T. 40/2005 ss.mm.ii. sopra richiamato;

- che con nota del 21/05/2024 - Prot. 33187 la Direzione Generale dell'Azienda USL Toscana Centro ha espresso il proprio parere positivo al procedimento esposto con nota Sds prot. 5800/2023, ai sensi di quanto previsto all'art. 71 quaterdecies della L.R.T. 40/2005 ss.mm.ii. sopra richiamato;

- viste le Delibere _____, _____, _____, con le quali i rispettivi Enti hanno approvato in schema il presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si intendono integralmente richiamate.

ART. 2 - Il presente Protocollo costituisce l'atto mediante il quale i Soggetti firmatari si impegnano a porre in essere, ciascuno per quanto di propria competenza, le azioni necessarie per il recupero integrale dell'immobile di proprietà pubblica ubicato nel Comune di Chiesina Uzzanese, Via Vittorio Veneto n. 24 (di proprietà dell'azienda USL e di proprietà del Comune di

Chiesina Uzzanese) al fine dello svolgimento al proprio interno di attività di carattere socio-sanitario di competenza della Sds Valdinievole, con particolare riferimento ai Centri Diurni per persone disabili.

ART. 3 - I vari obblighi e adempimenti in carico ad ogni soggetto sono di seguito riassunti:

- Comune di Chiesina Uzzanese

- progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori sull'immobile di propria proprietà, identificato presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di Pistoia al Foglio 7 Particella 45 Sub-alterno 2 e realizzazione di collegamento, tramite apertura, con l'immobile identificato presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di Pistoia al Foglio 7 Particella 45 Sub-alterno 3;

-rendicontazione delle spese ad Sds secondo le procedure previste dal finanziamento regionale approvato nell'ambito della domanda ammessa e finanziata sull' *Avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi in conto capitale, a titolo di cofinanziamento, a enti locali e altri soggetti pubblici del territorio toscano per la realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e socio-sanitario per zona-distretto e per la realizzazione dei progetti finanziati con risorse ex L. 145/2018, art. 1, commi da 134 a 13;*

-acquisizione delle risorse regionali pari ad € 40.000,00 trasferite da Sds nell'ambito della domanda ammessa e finanziata sull' Avviso di cui sopra;

- cofinanziamento di quota parte del 16% da garantire per la realizzazione del progetto, pari ad € 4.000,00;

-successiva concessione in comodato d'uso dell'immobile di proprietà ad Sds per lo svolgimento delle attività di cui in premessa;

- Azienda UsI Toscana Centro

-attività di collaborazione con il Comune nell'elaborazione del progetto di lavori finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà;

-nulla osta allo svolgimento dei lavori;

-collaborazione col Comune di Chiesina Uzzanese in fase di esecuzione lavori;

-successiva concessione in comodato d'uso dell'immobile di proprietà ad Sds per lo svolgimento delle attività di cui in premessa.

Società della Salute Valdinievole

-acquisizione della documentazione da parte del Comune di Chiesina Uzzanese e successiva rendicontazione del contributo acquisito a Regione Toscana nell'ambito dell' *Avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi in conto capitale, a titolo di cofinanziamento, a enti locali e altri soggetti pubblici del territorio toscano per la realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e socio-sanitario per zona-distretto e per la realizzazione dei progetti finanziati con risorse ex L. 145/2018, art. 1, commi da 134 a 1*

-Trasferimento delle risorse regionali pari ad euro 40.000,00 al Comune di Chiesina Uzzanese per la realizzazione del progetto oggetto del presente Protocollo;

- cofinanziamento di quota parte del 16% da garantire per la realizzazione del progetto, pari ad € 3.562,55;

-promozione e sostegno ad attività legate alla disabilità, da realizzare d'intesa col Comune di Chiesina Uzzanese;

-successiva presa in carico dell'intero immobile tramite contratto di comodato, eventuale avvio delle procedure amministrative per l'affidamento in gestione a terzi.

ART. 4 – Il termine dei lavori è fissato entro la data massima del 31/12/2024.

I locali oggetto di interventi, identificati presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Pistoia al Foglio 7 Particella 45 Sub-alterno 2, dovranno presentare al termine dei lavori tutti i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici generali previsti dalla normativa vigente nazionale in quanto compatibile con l’attività svolta nonché la conformità alle vigenti disposizioni edilizie – urbanistiche.

La documentazione di seguito riportata è esigibile e conservata in originale agli atti del competente ufficio comunale:

- Certificazione relativa alla concessione / autorizzazione edilizia (Delibera di Giunta) e eventuali pratiche presentate al Genio Civile,
- Rispondenza di conformità impiantistica sugli impianti dei locali identificati presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Pistoia al Foglio 7 Particella 45 Sub-alterno 2;

ART. 5 – Il presente Protocollo decorrerà dalla data della stipula e avrà durata corrispondente alla conclusione dei lavori di cui sopra.

Art. 6- Successivamente alla ultimazione dei lavori e relativo CRE sulla porzione di immobile identificato presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Pistoia al Foglio 7 Particella 45 Sub-alterno 2, i soggetti proprietari (Azienda Usl e Comune di Chiesina Uzzanese) si impegnano a sottoscrivere appositi contratti di comodato con Sds per la concessione dell’immobile per lo svolgimento di attività di carattere socio-sanitario, con particolare riferimento ai centri diurni rivolti a persone disabili.

I contratti di comodato saranno redatti seguendo le disposizioni di cui al

punto 2.12 della DGR n. 243/2011 avente ad oggetto “Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009” che definisce quanto segue con riferimento alla messa in disponibilità dei beni da parte di Comuni e Azienda USL alle Società della Salute per lo svolgimento delle funzioni assegnate: *“Il conferimento in comodato d’uso gratuito avviene previa messa a norma degli immobili o la stipula di un apposito accordo per la realizzazione di un piano di manutenzione straordinaria e messa a norma, definendo le risorse da attribuire alla SdS per sostenere gli oneri relativi all’attuazione del piano di manutenzione ordinaria e dei costi di gestione.*

Art. 7- Il presente Protocollo può essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle parti contraenti da formulare esclusivamente in forma scritta, entro i limiti e garantendo le finalità attuative del progetto e secondo le norme di legge.

Il Protocollo può essere risolto, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione; l’inosservanza delle condizioni del presente contratto produrrà comunque la risoluzione di diritto dello stesso.

ART. 8 - Nell’ambito dei rapporti economico / finanziari con l’affidatario dell’appalto dei lavori, il Comune si obbliga a rispettare la normativa vigente con particolare riferimento al D. lgs. 36/2023, nonché quanto disposto dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 - Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente

Protocollo, le parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.

Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione né la sospensione degli impegni assunti dalle Parti.

Le Parti dichiarano di eleggere quale Foro esclusivamente competente il Foro di FIRENZE.

ART. 10 - Tutte le clausole del presente Protocollo sono da considerarsi essenziali, cosicché la violazione di anche una di esse darà luogo alla risoluzione di diritto del presente Protocollo. Qualsiasi eventuale modifica al presente Protocollo sarà valida solo se specificatamente approvata per iscritto dalle Parti attraverso un atto aggiuntivo.

ART. 9 – Le parti del presente Protocollo, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità del presente atto, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016”. Le parti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari del Protocollo come individuati in premessa.

ART. 10 - Il presente atto di scrittura privata è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 642/1972 e a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della Parte richiedente. Gli oneri relativi all’imposta di bollo sono a carico della Società della Salute Valdinievole.

Il presente atto si compone di ____ articoli e di ____ allegati ed è sottoscritto

digitalmente. La data dell'atto sarà quella dell'ultima firma che vi sarà apposta.



Allegati: Allegato 1: Planimetria della proprietà Azienda USL Toscana Centro;

Allegato 2: Planimetria della proprietà Comune di Chiesina Uzzanese con progetto degli interventi previsti.


Per Azienda USL Toscana centro

Per Comune di Chiesina Uzzanese


Per Società della Salute Valdinievole





STATO ATTUALE



STATO SOVRAPPOSTO



STATO DI PROGETTO



PARTICOLARE
scala 1/50

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA
dei SOLAI dell'EX CASA DEL FASCIO
e ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

STATO DI RILIEVO- PROGETTO E SOVRAPPOSTO

scala 1/100 TAV. 01

Antonella Simoncini Architetto - via Garibaldi, 96 - Chiesina Uzzanese
Tel 0572/411094 -338/9128847 -arch.simoncini@tiscali.it